



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.	N. LEFE	dux
R.G.	51489	714
CRON.	Q.P.G	DIE
REP.		. Areasan

	7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
Il Giudice di Pace di Napoli Dott.ssa Serafina Ponzi della X Sezione Civile dell'Ufficio del Giudic	æ
di Pace di Napoli ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
Nella causa civile iscritta al n. 51489 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anne	Ó
2014 e riservata in decisione all'udienza del 22,07,2016 vertente	
TRA	
C.F. elett.te dom.to in Napoli, al Corso San Giovann	ü
a Teduccio, n. 486, presso lo studio dell'Avv. Carmela Buonaiuto dal quale è rappresentato e difese	o
come da procura in atti.	
PARTE ATTOREA	ì.
CONTRO	
ENI S.p.A., C.F. 00484960588, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli	y
alla che la rapp.ta e difende	3
come da procura in atti;	
PARTE CONVENUTA	L
OGGETTO: risarcimento del danno	
Conclusioni: come da comparsa ed atti di carsa	
CONCLUSIONI	
Udienza del 22.07.2016	
Conclusioni dell'attore: accogliersi la domanda con contestuale condanna al pagamento delle spese,	
diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione.	
Conclusioni delle convenute rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.	
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, come in epigrafe rappresentata,	
premettendo di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica per l'utenza della sua	
abitazione sita in Napoli, alla Via	
in giudizio la convenuta Eni per seutirla condannare al pagamento del risarcimento danni	
quantificato nei limiti della competenza per valore dell'adita giustizia, a seguito dell'illegittima	
sospensione della fornitura avvenuta il 16.04.2014 e per il tardivo riallaccio avvenuto dopo tre	
giorni.	
Si costituiva la società convenuta eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda e	
l'infondatezza della domanda per carenza di prova, chiedendo il rigetto con ogni conseguenza di	
legge. Rilevava inoltre che l'attore non aveva provveduto con regolarità al pagamento delle bollette e risultava debitore dell'importo di Euro 60.00 quale rata relativa alla bolletta p. 20090611	
v maurava ucunuro den importo di Euro 00.00 quale rata relativa alla holletta p. 20000611	

Rg. n. 51489/2014



Acquisita la documentazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa all'udienza del 22.07.2016, sulle conclusioni formulate dalle parti e, previa discussione, veniva introitata a sentenza.

Motivi decisionali

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass., 17 gennaio 1997, n. 9624).

Nel merito, deve rilevarsi che dagli atti di causa è emersa la circostanza dell'illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica giacché dagli atti è emersa la prova dei pagamenti effettuati in favore della società convenuta e altresì è provato il pagamento totale relativo alla bolletta n. 20090611,

In pratica la circostanza che l'Eni ha sospeso la fornitura di energia, malgrado il pagamento delle bollette da parte dell'utente, non poteva essere giustificata dal fatto che l'utente avesse fatto ricorso ad un pagamento irrituale.

Ritiene questo giudicante che il danno non patrimoniale sofferto dall'attore (nella sua valutazione unitaria) per il disagio, la frustrazione e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio di fornitura di energia elettrica per la durata di tre giorni, vada quantificato complessivamente ed equitativamente nella misura di euro 300,00. In definitiva deve affermarsi la responsabilità della società convenuta che ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando la violazione sia dell'art. 1175 c.c. che della legge 281/98 posta a tutela del consumatore e comportando, per lo stesso, il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di €. 300,00,

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.





La sentenza è provvisoriamente esecutiva "ex lege".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Serafina Ponzi – Sez.10- così provvede nel giudizio promosso da rappresentato e difeso dall' Avv. Carmela Buonaiuto contro la ENI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra eccezione - istanza e deduzione disattesa,

- Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna la ENI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Piscopo Salvatore della somma di Euro 300,00;
- condanna la ENI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento con attribuzione all' Avv. Carmela Buonaiuto delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 80,00 per spese;
- 3. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva" ex lege".

Così deciso in Napoli,

IL CANCHLLIERE

DEPOSITATO IN SANCELLERINA

Il Giudice di Pace Dott.ssa Serafina Ponzi